Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 maggio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 137 DEL 30 MAGGIO 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1788.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Cuneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1789.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla mietitura, trebbiatura e attività minori e connesse delle provincie di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1790.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1791.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Gorizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1792.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali *lapidei della provincia di Verona*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1793.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli esercizi teatrali della provincia di Belluno.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 137 DEL 30 MAGGIO 1962:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1962, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3167)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 137 DEL 30 MAGGIO 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Fabbrica cappelli di feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1962. — **Prestito obbligazionario « Sciovia Campo Imperatore » - Azienda Municipalizzata Centro Turistico del Gran Sasso d'Italia, L'Aquila:** Rimborso anticipato totale. — **« Sobrino s.p.a. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1962. — **Grand Hotel Duomo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1962. — **Snia-Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1962. — **Fornaci Valdadige, in Verona:** *Rimborso totale anticipato.* — **Istituto geografico De Agostini, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1962. — **Società immobiliare Tenax, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1962. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Rimborso obbligazioni « Cogne » 2ª serie 6 %. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Rimborso obbligazioni « Cogne » 1ª serie 6.50 %. — **I.S.A. - Industria Sedili Affini, società per azioni, in Reggio Calabria:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1962. — **FRO - Fabbriche Riunite Ossigeno Boggian e Valbusa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1962. — **Motom italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1962. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1962. — **Società per azioni S.I.M.B.I., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1962. — **Casa di cura del Policlinico, società per azioni, in Milano:** Estrazione titoli obbligazionari « Emissione 1956 ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. 273.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 2069, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Gli articoli 83 e 84 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 83. — La Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in Chimica;
in Chimica industriale;
in Fisica;
in Matematica;
in Scienze naturali;
in Scienze biologiche;
in Scienze geologiche.

Art. 84. — La Facoltà comprende i seguenti istituti:

1) Istituto di Chimica - suddiviso nei laboratori di:

a) Chimica analitica;
b) Chimica fisica ed elettrochimica;
c) Chimica generale ed inorganica;
d) Chimica organica;

2) Istituto di Fisica;
3) Istituto di Antropologia;
4) Istituto di Mineralogia e Petrografia - suddiviso nei laboratori di: Mineralogia e Petrografia;
5) Istituto di Geologia e Paleontologia - suddiviso nei laboratori di: Geologia e Paleontologia;
6) Istituto di Anatomia comparata;
7) Istituto di Zoologia;
8) Istituto di Fisiologia generale;
9) Istituto di Botanica con annesso orto;
10) Osservatorio astronomico;
11) Istituto di Disegno;
12) Istituto di Matematica con annessi laboratori di:

a) Analisi matematica e numerica;
b) Geometria;
c) Meccanica e Fisica matematica;
d) Calcolo delle probabilità;

13) Istituto di Geochimica;
14) Istituto di Scienza dell'alimentazione.

Gli articoli 89 e 90, relativi al corso di studi per la laurea in Fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 89. — La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi:

a) generale;
b) didattico;
c) applicativo.

Art. 90. — Sono insegnamenti fondamentali obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi indicati dall'articolo successivo, per il primo biennio:

1) Fisica generale I;
2) Analisi matematica I;
3) Geometria I;
4) Chimica con esercitazione di laboratorio;
5) Esperimentazione fisica (biennale);
6) Fisica generale II;
7) Analisi matematica II;
8) Meccanica razionale.

L'insegnamento biennale di Esperimentazione fisica importa un unico esame alla fine del primo biennio.

Alla fine del biennio si richiede una prova di conoscenza di due delle seguenti lingue: francese, inglese, russo, tedesco.

I corsi di Fisica generale I e Fisica generale II sono integrati rispettivamente dai corsi di Esercitazioni denominati seminario per studenti I e seminario per studenti II.

Anche i corsi di Analisi matematica I ed Analisi di matematica II, Geometria I e Meccanica razionale sono integrati da corsi di Esercitazioni.

Art. 91. — Secondo biennio.

a) *Indirizzo generale*:

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Laboratorio di fisica I;
5) Corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera *G*;
6) Fisica superiore;
7) Fisica teorica;
8) Laboratorio di fisica II;
9) Corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera *G*.

Uno dei corsi a scelta dovrà essere fra quelli contrassegnati con la lettera (*M*).

b) *Indirizzo didattico*:

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Complementi di fisica generale I;
5) Preparazione esperienze didattiche I;
6) Storia della fisica;
7) Complementi di fisica generale II;
8) Preparazione esperienze didattiche II;
9) Corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera *D*.

Qualora il Corso di storia della Fisica non venisse svolto, gli studenti dovranno seguire un altro corso tra i complementari contrassegnati con la lettera *D*.

c) *Indirizzo applicativo*:

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Laboratorio di fisica I;
5) Laboratorio di fisica II;
6-7) Corsi complementari stabiliti dalla Facoltà nell'ordine degli studi;
8-9) Corsi complementari a scelta dello studente fra quelli contrassegnati nell'elenco con la lettera *A*.

I corsi di struttura della materia, Istituzioni di fisica teorica, Metodi matematici della fisica, Fisica superiore, Fisica teorica, Complementi di fisica generale I e II possono essere accompagnati da Esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Sono insegnamenti complementari i seguenti:

G		Analisi superiore (*M*);
G D		Astronomia;
G D		Astrofisica;
G	*A*	Calcolatori elettronici;
G	*A*	Calcolo numerico;
G D	*A*	Chimica fisica;
G	*A*	Cibernetica;
G	*A*	Elettroacustica;
G D	*A*	Elettronica;
G	*A*	Elettronica applicata;
G D	*A*	Elettromagnetismo;
G		Fisica della ionosfera;
G	*A*	Fisica dei solidi;
G D		Fisica matematica;
G D	*A*	Fisica nucleare;
D	*A*	Fisica superiore;
G D	*A*	Fisica terrestre;
D	*A*	Fisica teorica;
G		Geometria differenziale (*M*);
G D	*A*	Istituzioni di fisica nucleare;
G		Geomagnetismo;
G	*A*	Logica matematica (*M*);
G D		Matematiche superiori (*M*);
G D	*A*	Meccanica dei fluidi;
G D	*A*	Meccanica statistica;
G D		Meccanica superiore;
G	*A*	Meteorologia;
G	*A*	Raggi cosmici;
G D	*A*	Spettroscopia;
G		Sismologia;
G	*A*	Tecnica della programmazione;
G		Teoria dei gruppi (*M*);
G	*A*	Teoria delle funzioni (*M*);
G		Teorie relativistiche;
G D		Teorie quantistiche.

Alcuni dei corsi sopra elencati possono essere semestrali: in tal caso due corsi semestrali, pur avendo esami distinti equivalgono ad uno annuale.

Art. 92. — Condizione di ammissione al secondo biennio è l'aver superato gli esami di Fisica generale I, Fisica generale II, Analisi matematica I ed Analisi matematica II.

Non si può essere ammessi a superare gli esami indicati nella prima colonna della tabella seguente se non si è superato l'esame corrispondente nella seconda colonna:

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*se non si è superato lo esame di*:
Fisica generale II;	Fisica generale I;
Fisica teorica;	Istituzioni di fisica teorica;
Fisica superiore;	Struttura della materia;
Analisi matematica II;	Analisi matematica I;
Fisica nucleare;	Istituzioni di fisica nucleare;
Elettronica applicata;	Elettronica;
Istituzioni di fisica teorica;	Lingue;
Struttura della materia.	Lingue.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami obbligatori.

Art. 93. — L'esame di laurea consiste:

a) in una prova di cultura generale di fisica:

b) nella discussione di una tesi scritta il cui argomento dovrà inquadrarsi nell'indirizzo scelto dallo studente ed essere approvato dal direttore dell'Istituto di fisica. Alla tesi non si richiederà necessariamente il carattere di ricerca originale: essa dovrà essere presentata almeno venti giorni prima dell'esame;

c) nella esposizione e commento di uno tra due argomenti assegnati al candidato da un professore di ruolo o incaricato, o da un assistente di ruolo, almeno tre mesi prima dell'esame.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Fisica, indipendentemente dallo indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Gli articoli già 91 e 92, relativi al corso di studi per la laurea in scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 94. — La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I;

2° *Anno*:
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II;

3° *Anno*:
1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica.

Sono inoltre insegnamenti obbligatori:

a) per indirizzo generale:

4° *Anno*:
1) Analisi superiore.
2) Geometria superiore;

b) per indirizzo didattico:

3° *Anno*:
1) Matematiche complementari I.

4° *Anno*:
2) Matematiche complementari II;

c) per indirizzo applicativo:

3° *Anno*:
1) Analisi numerica.

4° *Anno*:
2) Calcolo delle probabilità o astronomia.

Sono insegnamenti complementari quelli dei seguenti elenchi:

a) per indirizzo generale:
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi numerica;
(*) Astrofisica;
(*) Astronomia;
(*) Calcolatori elettronici;
Calcolo delle probabilità;
(*) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
(*) Complementi di Fisica generale;
Economia matematica;
Elettromagnetismo;
(*) Fisica Matematica;
(*) Fisica nucleare;
(*) Fisica teorica;
(*) Geodesia;
Geometria algebrica;
Geometria differenziale;
(*) Istituzioni di fisica teorica;
Logica matematica;
Matematica finanziaria ed attuariale;
Matematiche complementari I;
Matematiche complementari II;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Matematiche superiori;
(*) Meccanica celeste;
(*) Meccanica dei fluidi;
(*) Meccanica quantistica;
(*) Meccanica statistica;
(*) Meccanica superiore;
Pedagogia;
Statistica matematica;
Storia delle matematiche;
Struttura della materia;
Teoria delle funzioni;
Teoria dei numeri;
Teoria dei gruppi;
(*) Teorie relativistiche;
Topologia;

b) per indirizzo didattico:
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi numerica;
Analisi superiore;
(*) Astrofisica;
(*) Astronomia;
(*) Calcolatori elettronici;
(*) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
(*) Complementi di fisica generale;
Economia matematica;
(*) Elettromagnetismo;
(*) Fisica matematica;
(*) Fisica nucleare;
(*) Fisica teorica;
(*) Geodesia;
Geometria algebrica;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
(*) Istituzioni di fisica teorica;
Logica matematica;
Matematica finanziaria ed attuariale;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Matematiche superiori;
(*) Meccanica celeste;
(*) Meccanica dei fluidi;
(*) Meccanica quantistica;
(*) Meccanica superiore;
Pedagogia;
Statistica matematica;
Storia delle matematiche;
Struttura della materia;
Teoria delle funzioni;
Teoria dei numeri;
(*) Teorie relativistiche;
Topologia.

c) per indirizzo applicativo:
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
(*) Astrofisica;
(*) Astronomia (se non già scelto fra gli obbligatori);
(*) Calcolatori elettronici;
Calcolo delle probabilità (se non già scelto fra gli obbligatori);
(*) Chimica con esercitazioni di Laboratorio (per fisici);
(*) Complementi di fisica generale;
Economia matematica;
Elettromagnetismo;
(*) Fisica matematica;
(*) Fisica nucleare;
(*) Fisica teorica;
(*) Geodesia;
Geometria algebrica;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
(*) Istituzioni di Fisica teorica;
Logica matematica;

Matematica finanziaria ed attuariale;
Matematiche complementari I;
Matematiche complementari II;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Matematiche superiori;
(*) Meccanica celeste;
(*) Meccanica dei fluidi;
(*) Meccanica quantistica;
(*) Meccanica statistica;
(*) Meccanica superiore;
Pedagogia;
Statistica matematica;
Storia delle matematiche;
Struttura della materia;
Tecnica della programmazione;
Teoria delle funzioni;
Teoria dei numeri;
(*) Teorie relativistiche;
Topologia.

Degli insegnamenti complementari sopraddetti lo studente deve sceglierne due, di cui uno almeno tra quelli con asterisco (ad indirizzo fisico).

Per l'indirizzo generale uno sarà seguito al 3° anno e l'altro al 4° anno.

Per l'indirizzo didattico e applicativo saranno seguiti entrambi al 4° anno.

Gli insegnamenti fondamentali del 1° e del 2° anno sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Potranno essere iscritti al 2° anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di: Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente deve aver seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori ed in quelli complementari da lui scelti.

L'esame di laurea comprende: *a*) un preliminare esame di cultura generale nelle scienze matematiche; *b*) la discussione di un lavoro scritto il quale, per la laurea con indirizzo generale, dovrà essere una ricerca originale; *c*) la discussione di una tesina orale scelta dalla Commissione fra due assegnate.

Art. 95. Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*se non si è superato l'esame di:*
Analisi matematica II;	Analisi matematica I;
Geometria II;	Geometria I;
Fisica generale II;	Fisica generale I;
Meccanica razionale;	Fisica sperimentale I, Analisi Matematica I, Geometria I;
Istituzioni di analisi superiori;	Analisi matematica II;
Istituzioni di Geometria superiore;	Geometria II, Algebra;
Istituzioni di Fisica matematica;	Meccanica razionale, Fisica generale II;
Analisi superiore;	Istituzioni di analisi superiore;
Analisi numerica;	Analisi matematica II;
Calcolo delle probabilità;	Istituzioni di analisi superiore;
Matematiche complementari I;	Analisi matematica II, Geometria II, Algebra;
Matematiche complementari II;	Matematiche complementari I.

Gli articoli già 93 e 94 relativi al corso di studi per la laurea in matematica e fisica sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1962, n. **274.**

Autorizzazione alla Società per la cremazione di cadaveri, con sede in Savona, ad acquistare un appartamento.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Società per la cremazione di cadaveri, con sede in Savona, via Filippo Busserio n. 2, viene autorizzata ad acquistare un'appartamento composto di due vani e tre accessori con piccolo tratto di cortile, da destinare a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. **275.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Centro Studi di Politica Economica e Sociale - Adone Zoli », con sede in Napoli.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Centro Studi di Politica Economica e Sociale - Adone Zoli », con sede in Napoli, avente un patrimonio di L. 4.000.000, (quattromilioni) le cui rendite verranno destinate a bandire annualmente il premio « Adone Zoli », viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1961.

Delimitazione della zona portuale interna di Dongo (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Dongo (lago di Como) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Dongo è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 8 e 13 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la particella 4175 (pontile), il molo primo, la rampa seconda ed uno specchio d'acqua antistante al pontile, al molo ed alla rampa suddetta.

Essa è delimitata come segue:

a) lato nord-ovest (verso terra):

dal limite verso lago del piazzale del Lago e del viale Garibaldi;

dal limite verso lago delle particelle 2032 e 4320;

dal limite verso lago del viale Azzone da Rumo;

dal limite verso lago del piazzale antistante al pontile;

dal limite verso lago delle particelle 4419, 2005 e 4455;

b) lato est:

da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine est della particella 4455 fino all'incrocio con l'allineamento di cui al punto *c*);

c) lato sud: da un allineamento in prosecuzione verso lago del confine sud della rampa seconda antistante al piazzale del Lago, fino al punto di incontro con l'allineamento *b*).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 28 settembre 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Registro n. 86 bilancio Trasporti, foglio n. 211

(3088)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1961.

Delimitazione della zona portuale interna di Lenno (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Lenno (lago di Como) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Lenno è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 13, 14, 11 e 8 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la particella 2486 (pontile) e uno specchio d'acqua antistante al pontile stesso.

Essa è delimitata come segue:

lato verso terra *A-B*:

dal limite verso lago della via del Porto;

dal limite verso lago della piazza Caio Plinio;

dalla linea di foce della valle di Pola;

dal limite verso lago della particella 1471.

lato *B-C*:

da un allineamento lungo m. 200 in prosecuzione verso lago del confine tra la particella 1470 e la strada comunale di Como;

lato *A-D*:

da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 2279 e 2280 a partire dall'incrocio dell'allineamento stesso con il confine verso lago della via del Porto;

lato *C-D*:

dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti su descritti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei tra-

sporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 12 ottobre 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1962
Registro n. 86 *bilancio Trasporti, foglio n.* 213

(3089)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1961.
Delimitazione della zona portuale interna di Domaso (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Domaso (lago di Como) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Domaso è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 6 e 8/*A* dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la particella 758 (pontile), il molo del porto ed uno specchio d'acqua antistante al pontile ed al molo anzidetti.

Essa è delimitata come segue:

lato *A-B* verso terra:

dal limite verso lago delle particelle 2769, 381, 40 e 41;

dal limite verso lago della strada provinciale della Regina: un tratto compreso tra le particelle 40 e 41, tutto il resto fino alla piazza XX Settembre;

dal limite verso lago di un tratto del corso Garibaldi;

lato *B-C*:

da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine fra le particelle 379 e 376 a partire dal punto di incrocio dell'allineamento stesso con il confine verso lago del corso Garibaldi;

lato *A-D*:

da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine sud-ovest della particella 2769;

lato *C-D*:

dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 3 novembre 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1962
Registro n. 86 *bilancio Trasporti, foglio n.* 212

(3090)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1962.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Potenza presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Botta avv. Mario, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Garofalo dott. Domenico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mancinelli geom. Adolfo, rappresentante del Genio civile;

Avena cav. uff. Alfredo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Collazzo dott. Michele, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Mecca Vittorio, Lo Giudice Antonio, Fortannascere Michele, Ruggiero Gioacchino, Costa Tullio, Rapolla Pietro e Pistone Raffaele, rappresentanti dei lavoratori:

Galella Giovanni, Basile Pietro, Andriulli avvocato Giuseppe e Vicario Arnaldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Guerriero Andrea, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1962.

Classificazione tra le provinciali della « Strada Avellana » in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *B*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *B*) è compresa, al numero 22 la « Strada Avellana (da Serra Santo Abbondio al Monastero di Fonte Avellana ») di chilometri 7+100;

Considerato che tale strada non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada della Avellana (da Serra Santo Abbondio al Monastero di Fonte Avellana) di km. 7+100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1962

Il Ministro: SULLO

(3101)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 maggio 1962.

Proroga della gestione commissariale del comune di Manfredonia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 1961, venne sciolto il Consiglio comunale di Manfredonia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Leopoldo Carneglia, vice prefetto.

Il predetto commissario ha in corso di predisposizione gli adempimenti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, attraverso l'esperimento elettorale del 10 giugno 1962, per cui si rende necessario prorogare la gestione straordinaria sino alla rinnovazione del Consiglio comunale, e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 18 maggio 1962

Il Prefetto: LIOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 4 marzo 1961, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Manfredonia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente stesso il vice prefetto dott. Leopoldo Carneglia;

Considerato che, venendo il 4 giugno 1962 a scadere il termine di mesi tre stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende indispensabile — ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa — prorogare la gestione straordinaria, onde consentire che siano effettuate le elezioni, già indette per il 10 giugno 1962;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Manfredonia, tenuta dal vice prefetto dott. Leopoldo Carneglia, è prorogata, con decorrenza dal 4 giugno 1962, sino alla rinnovazione del Consiglio comunale, e, comunque, per un periodo non superiore a mesi tre.

Foggia, addì 18 maggio 1962

Il Prefetto: LIOTTA

(3102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 995 del 25 maggio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 995 del 25 maggio 1962, ha adottato le seguenti decisioni, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

I) *Misura del contributo definitivo per l'anno* 1958 (seguito al provvedimento n. 986 del 20 marzo 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Edisonvolta - Milano:

430 - Impianto S. Zenone (1958): L. 0,73380.

Società Idroelettrica Cropani - Cropani (Catanzaro):

437 - Impianto Molino del Lupo (1958): L. 2,10.

II) *Rettifiche.*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Carlo Tassara - Breno (Brescia):

194 - Impianto Valle delle Valli: per il 1959 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 883 del 14 settembre 1960 in L. zero deve essere rettificata in L. 0,28053.

Azienda Elettrica Municipale di Torino - Torino:

180 - Impianto Rosone Telessio: per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962 in L. 0,90131 deve essere rettificata in L. 0,92955;

181 - Impianto Rosone Orco: per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962 in L. 0,15930 deve essere rettificata in L. 0,16429;

182 - Impianto Bardonetto: per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962 in L. 0,05190 deve essere rettificata in L. 0,05353;

183 - Impianto Pont Canavese: per il 1961 l'aliquota di contributo disposto con il provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962 in L. 0,15607 deve essere rettificata in L. 0,16096;

184 - Impianto Stura S. Mauro: per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962 in L. 0,79087 deve essere rettificata in L. 0.81564;

340 - Centrale Moncalieri Termico: per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962 in L. 1,12381 deve essere rettificata in L. 1,15902;

341 - Impianto Moncalieri Idrico: per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962 in L. 1,23575 deve essere rettificata in L. 1,27447;

399 - Centrale Martinetto: per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962 in L. 0,25561 deve essere rettificata in L. 0,26362.

Anonima Produzione Elettrica « A.P.E. » - Polizzi Generosa (Palermo):

272 - Centrale Polizzi Generosa: per il 1961 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 965 del 15 dicembre 1961 in L. 0,49080 deve essere rettificata in L. 0,89468.

Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Palermo:

391 - Centrale Ustica: per il 1960 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 958 dell'11 novembre 1961 in L. 0,42692 deve essere rettificata in L. 0,94170.

III) *Impianti ritirati.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha preso atto che le seguenti società hanno ritirato la domanda a suo tempo presentata:

Società Generale Elettrica della Sicilia - Palermo:

529 - Impianto Guadalami.

Industrie Elettriche Germano - Bari:

535 - Impianto Isole Tremiti.

IV) *Impianti respinti.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che non ricorrono i requisiti richiesti dal provvedimento n. 348 e seguenti, ha deciso di non dare seguito alla domanda di contributo per i seguenti impianti:

Società Elettrica Italia Centrale - *Roma;*

505 - Centrale Tufillo;

506 - Centrale Dogliola;

507 - Centrale Fresagrandinaria;

508 - Centrale Lentella.

(3161)

Provvedimento n. 996 del 25 maggio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 996 del 25 maggio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1959. (seguito al provvedimento n. 987 del 20 marzo 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1959 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1958 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1959.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Edisonvolta - *Milano*:

430 - Impianto S. Zenone (1958): L. 0,73380.

Società Idroelettrica Cropani - Cropani (Catanzaro):

437 - Impianto Molino del Lupo (1958): L. 2,10.

Società Elettrica delle Calabrie - Napoli:

482 - Impianto Abatemarco (1956): L. 2,10.

(3162)

Provvedimento n. 997 del 25 maggio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1960).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 997 del 25 maggio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1960. (seguito al provvedimento n. 988 del 20 marzo 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1960 nella misura prevista dal provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1959 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1960.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà le corresponsioni erogate a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Elettrica Cooperativa Alto But - Paluzza (Udine):
274 - Impianto Fontanon 2° S. (1950): L. 0,566.

Società Edisonvolta - Milano:
430 - Impianto S. Zenone (1958): L. 0,46963;
520 - Impianto Varzo Crevola (1960): L. 1,920.

Società Idroelettrica Cropani - Cropani (Catanzaro):
437 - Impianto Molino del Lupo (1958): L. 1,344.

Ditta Bofondi Carlo - Isola di Marettimo (Trapani):
468 - Centrale Tracino (1959-60): L. 1,600.

Società Tifeo - Palermo:
470 - Centrale O.M. Corbino (1959): L. 0,88042.

Azienda Elettrica Municipale Tione di Trento - Trento:
473 - Impianto Bersaglio (1959): L. 1,77754.

Società Elettrica delle Calabrie - Napoli:
482 - Impianto Abatemarco (1956): L. 1,344.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
519 - Impianto Quero (1960): L. 1,91666.

(3163)

Provvedimento n. 998 del 25 maggio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1961).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 998 del 25 maggio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1961. (Dal 1° gennaio al 31 agosto). (Seguito al provvedimento n. 989 del 20 marzo 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata dal 1° gennaio al 31 agosto 1961 nella misura prevista dal provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1960 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Agricola per la Cellulosa Italiana « S.A.I.C.I. » - Milano:
10 - Impianto Meduno (1952): L. 0,23628;
217 - Impianto Istrago (1953): L. 0,23254;
223 - Impianto Colle (1949): L. 0,15434.

Cotonificio Cantoni di Legnano - Milano:
68 - Impianto Bellano (1949-53): L. 0,28026.

Ditta Fratelli Spalla - Cerda (Palermo):
92 - Centrale Cerda (1950-54): L. 0,37601.

Industria Elettrica Francesco Guiso Gallisai - Nuoro:
94 - Impianto Dorgali Cedrino (1950-51): L. 0,39445.

Cartiere Giacomo Bosso - Torino:
102 - Impianto Gran Prà (1949-50-52-53): L. 0,41277.

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - Milano:
119 - Impianto Belviso Inferiore (1949-59): L. zero;
120 - Impianto Publino (1951-52): L. zero;
124 - Impianto Teglia 1° S. (1951): L. zero;
211 - Impianto Teglia 2° S. (1953): L. zero;
307 - Impianto Ganda (1955-59): L. zero.

Ministero dei Trasporti Ferrovie dello Stato - Roma:
147 - Impianto Fundres (1952): L. zero.

Azienda Elettrica Municipale di Milano - Milano:
158 - Impianto Stazzona (1950-51-56): L. 0,40985;
159 - Impianto Lovero (1950-51-56): L. 0,46644;
324 - Impianto Primadio (1956): L. 1,63544;
515 - Impianto Grosio (1960): L. 1,61230.

Società Esercizi Elettrici di Petralia Sottana - Petralia Sottana (Palermo):
160 - Centrale S. Lucia (1949-50): L. 0,31562.

Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri - Capri:
161 - Centrale Capri (1949-50-52-53-57): L. 0,51833.

Società Italcementi - Bergamo:
163 - Impianto Vaprio d'Adda (1950-51): L. 0,39251;
174 - Impianto Mezzoldo 1° S. (1950): L. 0,38822;
175 - Centrale Villa di Serio (1949-51-56): L. 0,64633;
218 - Impianto Cassiglio (1953): L. 0,56107;
304 - Impianto Ponte dell'Acqua (1953-54): L. 0,56107;
445 - Impianto Palazzolo sull'Oglio (1958): L. 0,88470.

Manifattura di Cuorgnè - Torino:
172 - Impianto Campore Alto (1949): L. 0,566;
173 - Impianto Campore Basso (1949): L. 0,28168.

Azienda Elettrica Municipale ed Acquedotto di Brunico - Brunico:
187 - Impianto Rio Molino Gais (1951): L. 0,62682.

Società Carlo Tassara - Breno (Brescia):
194 - Impianto Valle delle Valli (1952): L. zero.

Cooperativa Elettrica di Villarfocchiardo - Villarfocchiardo (Torino):
210 - Impianto Villarfocchiardo (1953): L. 0,80765.

Società Elettrica Cadel Longo Luisa - Vittorio Veneto (Treviso):
240 - Impianto Savassa (1953): L. 0,34149.

Officine di Villar Perosa - Torino:
245 - (Impianto Fenestrelle (1952): L. 0,36357.

Ditta Gaetano Marzotto & Figli - Valdagno (Vicenza):
261 - Impianto Collicello (1954): L. 0,54349.

Azienda Elettrica Bernardo Genisio - Pont Canavese (Torino):
266 - Impianto Oltre Orco (1954): L. 0,28134.

Società Elettrica Cooperativa Alto But - Paluzza (Udine):
274 - Impianto Fontanon 2° S. (1950): L. 0,566.

Industrie Riunite di Filati Bergamo - Bergamo:
315 - Centrale Daste (1954-59): L. 0,34356.

Manifattura Rossari & Varzi - Galliate (Novara):
317 - Impianto Langosco (1952): L. 0,08738.

Società Immobiliare Serto - Gagliano Mugello (Firenze):
318 - Impianto Ponte a Olmo (1955): L. 1,101;
323 - Impianto Soli (1956): L. 1,87896.

Società p. Az. Cementi Portland - Bergamo:
320 - Centrale Catania (1955): L. zero.

Azienda Elettrica Fratelli Leone & Conte - Carloforte (Cagliari):
338 - Centrale Carloforte (1953-56): L. 0,26018.

Comune di Farnese - Viterbo:
342 - Impianto Castro (1956): L. 0,69101.

Società Idroelettrica dell'Ossola - Roma:
343 - Impianto Bognanco Ramo Dagliano (1956): L. 0,87114.

Società Montecatini - Milano:
350 - Centrale Ortano (1953-56): L. 0,53399.

Società p. Az. Zuccherificio di Avezzano - Roma:
363-477 - Centrale Avezzano (1956-59): L. 1,02963.

Cotonificio Valle di Susa - Torino:
373 - Centrale Rivarolo Canavese (1957): L. 0,74148.

Società Solvay & C. - Rosignano (Livorno):
381 - Centrale Rosignano (1957): L. 0,16271.

Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Palermo:
391 - Centrale Ustica (1957-59): L. 0,94170.

Azienda Elettrica Comunale di Parcines - *Parcines* (Bolzano):
393 - Impianto Salten (1957): L. 0,71335.

Società Elettrica Fleres - Fleres-Brennero (Bolzano):
417 - Impianto Rio Tovalino (1958): L. 1,09398.

Società Edisonvolta - Milano:
430 - Impianto S. Zenone (1958): L. 0,46963;
520 - Impianto Varzo Crevola (1960): L. 1,920.

Società Idroelettrica Cropani - *Cropani* (Catanzaro):
437 - Impianto Molino del Lupo (1958): L. 1,344.

Azienda Elettrica Comunale Auronzo - Auronzo (Belluno):
438 - Impianto Val da Rin (1958): L. 1,920.

Società S.I.M.E.T. - Napoli:
440 - Impianto Picentino 1° S. (1958): L. zero.

Imprese Elettriche e Molino Riccillo Pietrantonio & C. S. Elia a Pianisi (Campobasso):
450 - Centrale S. Elia (1957-58): L. 1,600.

Ditta Bofondi Carlo - Isola di Marettimo (Trapani):
468 - Centrale Tracino (1959-60): L. 1,600.

Società Tifeo - Palermo:
470 - Centrale O.M. Corbino (1959-61): L. 0,76293.

Azienda Elettrica di Forio - *Forio d'Ischia* (Napoli):
472 - Centrale Forio (1958-59): L. 1,43158.

Azienda Elettrica Municipale Tione di Trento - Trento:
473 - Impianto Bersaglio (1959): L. 1,49390.

A.N.I.C. - Roma:
475 - Centrale Ravenna (1959): L. 0,02413.

Società Elettrica delle Calabrie - Napoli:
482 - Impianto Abatemarco (1956): L. 1,344.

Officine Elettrochimiche Trentine - Milano:
488 - Centrale Calusco D'Adda (1959): L. 0,24521.

Società Nolana per Imprese Elettriche - Nola (Napoli):
496 - Centrale Nola (1960): L. 1,600.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
519 - Impianto Quero (1960): L. 1,91385.

Ditta Piovano Ulrico - Priola (Cuneo):
530 - Impianto Priola (1961): L. 0,68175.

Società Larderello - Pisa:
534 - Centrale Larderello 2° S. (1961): L. 0,288.

Società Idroelettrica Sarca Molveno - Milano:
538 - Impianto Torbole (1961): L. 2,37318.

Azienda Elettrica Crespi & C. - Bergamo:
539 - Centrale Villa di Serio (1961): L. 1,600.

(3064)

Provvedimento n. 999 del 25 maggio 1962. Integrazione contributi per energia elettrica di nuova produzione - anno 1960 e 1961 (dal 1° gennaio al 31 agosto): Applicazione del capitolo IV del provvedimento n. 620 e del provvedimento n. 943.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 999 del 25 maggio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Integrazione contributi per energia elettrica di nuova produzione - Anno 1960 e 1961. (Dal 1° gennaio al 31 agosto): applicazione del capitolo IV del provvedimento n. 620 e del provvedimento n. 943.

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, in base alle disposizioni di cui ai provvedimenti n. 620 del 28 dicembre 1956, capitolo IV, punto 2, comma *b*) e n. 943 del 29 agosto 1961, riguardanti la richiesta di integrazione del contributo da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a favore dei distributori che avessero subito una riduzione dei loro introiti complessivi, il Comitato interministeriale dei prezzi ha adottato la seguente decisione per il 1960 e il 1961 (dal 1° gennaio al 31 agosto) nei riguardi delle aziende appresso indicate le cui domande erano state ammesse alla istruttoria con il provvedimento n. 978 del 15 febbraio 1962. Le aliquote appresso indicate si riferiscono a chilowattora.

Azienda Idroelettrica Via Aurea & C. - Rossano Calabro (Cosenza):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Campitelli, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,90629;
per il 1961 L. 0,83747.

Ditta Giovan Battista Mancini - Isola Liri Sup. (Frosinone):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Colle Lindra, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,46510;
per il 1961 L. 0,35450.

Comune di Amandola - Amandola (Ascoli Piceno):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Amandola, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,72265;
per il 1961 L. 0,29189.

Anonima Produzione Elettrica « A.P.E. » - Polizzi Generosa (Palermo):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Polizzi Generosa, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,97471;
per il 1961 L. 0,30451.

Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno:
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Pale di Foligno, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,85504;
per il 1961 L. 0,95993.

Anonima Produzione Idroelettrica « A.P.I. » - Padova:
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto S. Antonio, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,50304;
per il 1961 L. 0,47169.

Impresa Centrali Elettriche « I.C.E.F. » - Foligno:
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Pontecentesimo, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,74815;
per il 1961 L. 0,77824.

Ditta Carmine Russo - Nola (Napoli):
Integrazione sull'energia prodotta dalla centrale Nola, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,68736;
per il 1961 L. 0,57280.

Ditta Rossi Decio - Marsiconuovo (Potenza):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Marsiconuovo, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,90414;
per il 1961 L. 0,97817.

Società Idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza):
per il 1960 nessuna integrazione;
per il 1961 nessuna integrazione.

Società comm. Umberto De Antoni - Comeglians (Udine):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Ovaro (Luincis), al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,50169;
per il 1961 L. 0,61105.

Industria Petralese di Elettricità « I.P.E. » - Petralia Sottana (Palermo):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Portella di Campo, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,82175;
per il 1961 L. 1,14106.

Società Elettrica Verlengia & De Cecco - Lama dei Peligni (Chieti):
per il 1960 nessuna integrazione;
per il 1961 nessuna integrazione.

Società Idroelettrica Torlano « S.I.T. » - Udine:
per il 1960 nessuna integrazione;
per il 1961 nessuna integrazione.

Società per Imprese Elettriche Pubbliche e Private in Ischia e Capri - Capri:
per il 1960 nessuna integrazione;
per il 1961 nessuna integrazione.

Manifattura di Cuorgnè - Torino:
per il 1960 nessuna integrazione;
per il 1961 nessuna integrazione.

Ditta Bofondi Carlo - Marettimo (Trapani):
per il 1960 nessuna integrazione;
per il 1961 nessuna integrazione.

Società Elettrica Saglianese - Sagliano Micca (Vercelli):
per il 1960 nessuna integrazione;
per il 1961 nessuna integrazione.

Società Idroelettrica Valcanale - Udine:
per il 1960 nessuna integrazione;
per il 1961 nessuna integrazione.

Ditta Bocci & Massimiliani - Piane di Falerone (Ascoli Piceno):
per il 1960 nessuna integrazione;
per il 1961 nessuna integrazione.

Società Saetta - Pescopagano (Potenza):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Guana, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,47080;
per il 1961 L. 0,46963.

Ditta Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti):
Integrazione sull'energia prodotta dagli impianti Val di Foro e S. Vincenzo Vacri, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,09735;
per il 1961 L. 0,09954.

Società Termoelettrica Elbana - Portoferraio (Livorno):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Portoferraio, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,39572;
per il 1961 L. 0,42772.

Azienda Elettrica Municipale di Macerata - Macerata:
Integrazione sull'energia prodotta dagli impianti Montefranco, Sforzacosta, Belforte 1° e Belforte 2°, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 1,11746;
per il 1961 L. 1,05550.

Società Idroelettrica del Carpino - Napoli:
Integrazione sull'energia prodotta dagli impianti Carpino 1° e Carpino 2°, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,87384;
per il 1961 L. 0,64540.

Società Idroelettrica Basso Piova - Castellamonte (Aosta):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Piova, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,37310;
per il 1961 L. 0,56593.

Società Elettrica Soleo - Belvedere Marittimo (Cosenza):
Integrazione sull'energia prodotta dagli impianti Acqua della Vena e Torno S. Stefano, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 1,19637;
per il 1961 L. 1,53979.

Officina Elettrica Lodovico Grobner - Colle Isarco (Bolzano):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Ponticolo, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,32847;
per il 1961 L. 0,37127.

Impresa Elettrica Dante Nigris - Tolmezzo (Udine):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Venzone, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,33753;
per il 1961 L. 0,62337.

Società Elettrica Valcomino S. p. A. - Napoli:
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Colle Romano, al netto dei consumi interni:
per il 1960 L. 0,14176;
per il 1961 L. 0,53882.

Società Elettrica Maè - Calalzo (Belluno):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Forno di Zoldo, al netto di consumi interni:
per il 1960 L. 0,38780;
per il 1961 L. 0,39687.

(3065)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Diritto amministrativo » e della cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania sono vacanti le seguenti cattedre:
1) Diritto amministrativo (raddoppiamento);
2) Istituzioni di diritto pubblico,
cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3156)

Vacanza della cattedra di « Chimica fisica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Parma, è vacante la cattedra di « Chimica fisica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3157)

Vacanza della seconda cattedra di « Matematica finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di « Matematica finanziaria », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3158)

Vacanza della cattedra di « Microbiologia ed immunologia » presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Microbiologia ed immunologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 29 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,82	620,75	620,68	620,60	620,60	—	620,50	620,75	620,82	620,70
$ Can.	569,65	569,25	569,50	569 —	568,90	—	569,10	569,70	569,65	569,40
Fr. Sv.	143,71	143,86	143,85	143,79	143,76	—	143,85	143,70	143,71	143,78
Kr. D.	90,03	90 —	90,03	90,03	90 —	—	90,04	90 —	90,03	90 —
Kr. N.	87,02	87,04	87,03	87 —	87 —	—	87,03	87 —	87,02	87 —
Kr. Sv.	120,64	120,63	120,62	120,64	120,65	—	120,63	120,65	120,64	120,65
Fol.	172,82	172,80	172,80	172,765	172,75	—	172,79	172,80	172,82	172,75
Fr. B.	12,47	12,477	12,47	12,47	12,46	—	12,4775	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,70	126,70	126,6675	126,70	—	126,67	126,70	126,72	126,70
Lst.	1745,01	1744,30	1744,40	1743,85	1743,50	—	1743,80	1745 —	1745 —	1743,25
Dm. occ.	155,41	155,53	155,54	155,48	155,45	—	155,48	155,35	155,41	155,49
Scell. Austr.	24,07	24,055	24,05	24,0575	24,045	—	24,0595	24,06	24,07	24,06
Escudo Port.	21,76	21,76	21,77	21,77	21,80	—	21,76	21,75	21,76	21,76

Media dei titoli del 29 maggio 1962

Rendita 5 % 1935	106,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,30
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1962

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	569,05
1 Franco svizzero	143,82
1 Corona danese	90,035
1 Corona norvegese	87,015
1 Corona svedese	120,635
1 Fiorino olandese	172,777
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,669
1 Lira sterlina	1743,825
1 Marco germanico	155,48
1 Scellino austriaco	24,058
1 Escudo port.	21,765

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1971, al portatore

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 12 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318, del 23 successivo, si rende noto che il 7 giugno prossimo avrà inizio la consegna dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1971, da rilasciare a fronte delle operazioni di rinnovo di quelli 1962, effettuate a tutto il 10 marzo u. s.

Roma, addì 29 maggio 1962

Il direttore generale: GRECO

(3166)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5881/2814, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Stefano Giuseppe, nato in Cupello il 27 novembre 1903 e Di Stefano Angelo, nato a Cupello il 6 settembre 1892, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Cupello e Monteodorisio, estesa mq. 200 riportata in catasto alla particella n. 109-*i* del foglio di mappa n. 18 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 48.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5881/2817, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ad Iocco Alessandro, nato a Cupello il 2 gennaio 1907, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Cupello e Monteodorisio, estesa mq. 1250 riportata in catasto alle particelle numeri 424-*b* e 340$^1/_3$ del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria con il n. 250.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5882/2816, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Boschetti Concetta, nata in Cupello il 7 dicembre 1929, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 2205 riportate in catasto alle particelle numeri 146 parte, 49-*a*, 159-*b* e 49$^1/_5$ del foglio di mappa n. 15 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 62 e 63-*b*.

(2993)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventitre Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 aprile 1962, le seguenti Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa edilizia « Labor - fra impiegati e organizzati dell'Unione C.I.S.L. di Ascoli Piceno », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi, in data 14 agosto 1953, repertorio 20867;

2) Società cooperativa « Cooperativa agricola di Gambara », con sede in Gambara (Brescia), costituita per rogito Calini, in data 28 aprile 1952, repertorio 8269;

3) Società cooperativa « Cooperativa di consumo la Saianese », con sede in Rodengo Saiano (Brescia), costituita per rogito Bettoni, in data 29 novembre 1953, repertorio 18093:

4) Società cooperativa edilizia « Italia », con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Musto in data 30 dicembre 1955, repertorio 13441;

5) Società cooperativa edilizia « Aldebaran », con sede in Mondragone (Caserta), costituita per rogito Ronza, in data 13 aprile 1958, repertorio n. 9475;

6) Società cooperativa edilizia « San Francesco di Paola », con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati, in data 21 ottobre 1953, repertorio 72073;

7) Società cooperativa « Cooperativa di consumo di Rocca de' Baldi », con sede in Rocca de' Baldi Crava (Cuneo), costituita per rogito Turco, in data 1° giugno 1947, repertorio 5611;

8) Società cooperativa edilizia « Domus Nova », con sede in San Remo (Imperia), costituita per rogito Badino, in data 29 aprile 1948, repertorio 12745;

9) Società cooperativa « Azienda agricola Cristina », con sede in Cusago - cascina Fornace (Milano), costituita per rogito Cazzaniga, in data 7 agosto 1953, repertorio 22508;

10) Società cooperativa edilizia « Il Sole », con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Morini, in data 12 febbraio 1955, repertorio 7052;

11) Società cooperativa di lavoro « Combattenti e reduci », con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Minelli, in data 13 agosto 1948, repertorio 5077;

12) Società cooperativa edilizia « Monti », con sede in Pescara, costituita per rogito Donato Mastroberardino, in data 7 settembre 1956, repertorio 24769;

13) Società cooperativa edilizia « Monte Oliveto », con sede in Pistoia, costituita per rogito Marchitelli, in data 21 novembre 1955, repertorio 1604;

14) Società cooperativa agricola « A.C.L.I. di Massa Cozzile », con sede in comune di Massa Cozzile (Pistoia), costituita per rogito Bellandi, in data 10 agosto 1957, repertorio 5702;

15) Società cooperativa edilizia « Airone », con sede in Roma, costituita per rogito Mannella, in data 2 dicembre 1952, repertorio 135724;

16) Società cooperativa agricola « Combattenti e reduci », con sede in Serre (Salerno), costituita per rogito Falvella, in data 14 marzo 1946, repertorio 30664;

17) Società cooperativa edilizia « Castello », con sede in Chiavenna (Sondrio), costituita per rogito Bossi, in data 27 febbraio 1955, repertorio 10428;

18) Società cooperativa edilizia « La Fraterna », con sede in Terni, costituita per rogito Moretti, in data 10 dicembre 1955, repertorio 1534;

19) Società cooperativa « Essiccatoio cooperativo Bozzoli di San Biagio di Callalta », con sede in San Biagio di Callalta (Treviso), costituita per rogito Marcati, in data 23 dicembre 1946, repertorio 3897;

20) Società cooperativa agricola « Stalla sociale cooperativa di Chiaulis », con sede in Verzegnis (Udine), costituita per rogito Recla, in data 3 luglio 1953;

21) Società cooperativa edilizia « Rinascita - fra insegnanti elementari », con sede in Venezia, costituita per rogito Voltolina, in data 1° aprile 1950, repertorio 22501;

22) Società cooperativa edilizia « Ellera », con sede in Viterbo, costituita per rogito Dobici, in data 30 agosto 1954, repertorio 38615;

23) Società cooperativa agricola « Fides », con sede in Montefiascone (Viterbo), costituita per rogito Donati, in data 1° gennaio 1947, repertorio 13913.

(2972)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al segretario generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 25° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Parimenti non si terrà conto delle domande sprovviste della autenticazione di cui al precedente art. 4 e di quelle che non contengano le indicazioni, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, il recapito da essi indicato nella domanda, non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova; il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono fare pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di dieci giorni della detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire al Segretario generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 300, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100 (i concorrenti che abbiano superato i 25 anni di età debono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

d) certificato, su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 300.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadi-

nanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti vivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati inservienti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto in impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1962
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 246. — MASSIMO

ALLEGATO

(Schema di domanda in bollo da L. 200).

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - via Pastrengo n. 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . (prov. di . . . .)
il . . . e residente dal (1) . . . . . .
in . . (provincia di . . .)
via . . n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 24 maggio 1962.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti: . . . .

Roma, lì . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .
. . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 25° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio a dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3160)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1962

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 successivo, con cui è stata indetta, per l'anno 1962, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 1 n. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la lettera in data 14 febbraio 1962, con cui il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 1961-1962 è di L. 250.000 e per l'esercizio finanziario 1962-1963 è di L. 250.000;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1962, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

1. Vista dott. Stanislao, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Componenti effettivi:

2. Pece dott. Luciano, consigliere della Corte suprema di cassazione;
3. Catania dott. Vincenzo, consigliere della Corte suprema di cassazione;
4. Rubino prof. Domenico, dell'Università degli studi di Roma - Facoltà economia e commercio;
5. de Leva avv. Domenico, del Foro di Roma;
6. Ciaccio avv. Francesco, del Foro di Roma;
7. Uras avv. Domenico, del Foro di Roma.

Presidente supplente:

1. Castaldi dott. Mario, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Componenti supplenti:

2. Perrone Capano dott. Pasquale, magistrato di appello applicato alla Corte suprema di cassazione;

3. De Matteo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
4. Guarino prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Roma - Facoltà di economia e commercio;
5. Stella avv. Antonio, del Foro di Roma;
6. Fornario avv. Carlo, del Foro di Roma;
7. Della Rocca avv. Fernando, del Foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Marras dott. Giuseppe, Visalli dott. Nicolò e Perticone dott. Giacomo, e dai funzionari di cancelleria Laviola Luigi, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe, Pappalardo Domenico e Mottironi Giorgio, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 2 maggio 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 217. — Bovio

(3154)

Costituzione della Commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visti l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 1961-1962 è di L. 200.000 e per l'esercizio finanziario 1962-1963 è di L. 250.000;

Decreta:

La Commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

1. Verzì dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Componenti effettivi:

2. Vallillo dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Roma;
3. Frisoli dott. Francesco Paolo, consigliere della Corte suprema di cassazione;
4. Angeloni avv. Vittorio, avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione, del Foro di Roma;
5. Romanelli avv. Lorenzo, avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione, del Foro di Roma.

Presidente supplente:

1. Lonardo dott. Filippo, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Componenti supplenti:

2. Reviglio della Veneria dott. Carlo, sostituto procuratore generale della Corte suprema di cassazione;
3. Toro dott. Enrico, sostituto procuratore generale della Corte suprema di cassazione;
4. Cervati avv. Guido, avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione, del Foro di Roma;
5. Salminci avv. Adolfo, avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione, del Foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Marras dott. Giuseppe, Visalli dott. Nicolò e Perticone dott. Giacomo, e dai funzionari di cancelleria Laviola Luigi, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe, Pappalardo Domenico e Mottironi Giorgio.

Roma, addì 2 maggio 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 175. — Bovio

(3155)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dei servizi della economia montana e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228 nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) in relazione alle esigenze di servizio;

Ritenuta l'opportunità, avvalendosi della facoltà concessa dal terzo comma dell'art. 3 del precitato testo unico, di mettere a concorso oltre i posti già disponibili, anche quattro posti che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori in dipendenza dei collocamenti a riposo di ufficio che avverranno nel prossimo semestre;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani, di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie od in ingegneria civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi di servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 10 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) a 39 anni per gli ex combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure promossi per merito di guerra;

3) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

4) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

5) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso:

B) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del n. 5 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti:

6) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati, per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale o di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde da ogni limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci, entro quaranta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e della Università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse: di esso sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo articolo 6 i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima della prova orale, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'Amministrazione o da un Collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardiopolmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare e binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, i documenti, di cui alle lettere che seguono nel presente articolo, comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per

gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69 *ter*, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dall'Amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso. Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i profughi di cui agli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, prorogata con legge 10 febbraio 1961, n. 80, dovranno presentare ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della detta legge n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

h) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idonei.

Il termine di trenta giorni per la presentazione dei sopraelencati documenti decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento dell'invito a presentarli che sarà trasmesso in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i documenti appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7 qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I sottufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 3 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata dal notaio.

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200, ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta del candidato.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'Amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 11.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie od ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1962
Registro n. 8 Corpo for. dello Stato, foglio n. 57. — D'ALENA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Materie oggetto delle prove scritte:

Selvicoltura (generale);
Economia ed estimo agrario e forestale;
Sistemazioni idraulico-agrarie e montane.

Le prove orali verteranno, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

Topografia;
Costruzioni rurali e stradali;
Legislazione agraria e forestale.

Roma, addì 26 marzo 1962

Il Ministro: RUMOR

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Via Carducci. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . .), via . . . . n. . chiede di esse ammesso al concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (C.F.S.).

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n. 4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (nel caso che abbia prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni il candidato indichi le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego).

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . addì . . . .

(Firma) . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . . .

Note:

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato: partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri;

da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato o invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . rilasciato il . . . .;

Sottufficiale delle forze armate cessato del servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; overo di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede: per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(2922)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1961, registro n. 2, foglio n. 50, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che il dott. Franz De Biase, ispettore generale; membro della detta Commissione esaminatrice, si trova nella impossibilità, per sopraggiunti impegni d'ufficio, di continuare a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Franz De Biase con altro funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Il dott. Armando De Fidio, ispettore generale, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo in sostituzione del dott. Franz De Biase.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1962

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1962
Registro n. 2, foglio n. 59

(3122)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 24 ottobre 1961, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 18, 19 e 20 giugno 1962, alle ore 9,30.

(3126)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a duecento posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 835, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie delibere n. 95/P.2.1.1. del 6 novembre 1961, 214/P.2.1.1. in data 20 aprile 1962 e 229/P.2.1. del 15 maggio 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il prof. Gabriele Ennio è nominato membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Polacchi Luigi, rinunciante all'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 17 maggio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(3123)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9192 del 16 dicembre 1960, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario, vacante nel consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i Comuni di Roccalumera, Nizza, Fiumedinisi, Pagliara e Mandanici;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Monaco dott. Franco, vice prefetto.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Messina;

Cannavò prof. Letterio, libero docente di Clinica medica;

Buzzanca dott. Ernesto, ufficiale sanitario del Comune di Patti.

Segretario:

Muscolino dott. Ugo, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 17 maggio 1962

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(3094)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 1229 del 24 marzo 1962, con i quali venne approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in comuni della Provincia al 30 novembre 1959, e vennero assegnate, le rispettive sedi, ai primi due classificati;

Visto il telegramma n. 3061 del 14 maggio 1962, con il quale il sindaco del comune di Sarno ha comunicato che il dottor Andrea Molese, risultato vincitore del concorso, ed assegnato alla sede di detto Comune, ha rinunziato al posto;

Vista l'istanza del 3° classificato, dott. De Prisco Luigi, il quale ha chiesto a preferenza, la sede del comune di Sarno;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. De Prisco Luigi, 3° classificato nella graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti in comuni della Provincia al 30 novembre 1959, è dichiarato vincitore del concorso e viene assegnato alla sede del comune di Sarno resasi vacante a seguito della rinuncia del 1° graduato;

La nomina di cui sopra si intende fatta sotto la osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonchè di quelle contemplate nei rispettivi regolamenti locali di cui all'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Il dott. De Prisco ha diritto al trattamento economico di cui alla decisione della G.P.A. adottata nella seduta del 19 febbraio 1959.

Il sindaco del comune di Sarno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che dovrà essere notificato all'interessato, assegnandoli, un termine di giorni quindici, dalla notifica, entro il quale, dovrà assumere servizio e fissare la sua residenza nel Comune.

La mancata assunzione del servizio, nel termine suddetto, equivarrà ad esplicita rinunzia e, pertanto, si procederà in conformità dell'art. 26 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Salerno, addì 16 maggio 1962

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(3061)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6840 del 27 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 6841 del 22 dicembre 1961, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che con il succitato decreto n. 6841 tra l'altro, veniva dichiarata vincitrice della condotta di Vallelonga la ostetrica Lavia Gina;

Considerato che la sunnominata ostetrica Lavia Gina ha rinunziato al posto di ostetrica condotta del comune di Vallelonga;

Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Lavia Gina regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione:

Lio Aurora, Corrado Carmela, Buti Venanzia, Alfi Maria Filippina e Menzano Maria.

Considerato inoltre che l'ostetrica Ioppolo Antonia che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Vallelonga indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6841 del 22 dicembre 1961 l'ostetrica Ioppolo Antonia è dichiarata vincitrice della condotta di Vallelonga in sostituzione di Lavia Gina rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Vallelonga.

Catanzaro, addì 11 maggio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(3011)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico-chirurgo vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 273 del 29 gennaio 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami a sei posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 29 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Martissa dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:

Borromei dott. Alessandro, medico provinciale;

Menchini prof. dott. Giorgio, primario medico dell'Ospedale civile di Macerata, libero docente in clinica medica;

Piazza prof. dott. Manlio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Tolentino, libero docente in patologia speciale chirurgica;

Gaffuri dott. Luigi, medico condotto di Macerata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dottor Guido Pojaghi, direttore di sezione della prefettura di Macerata.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura.

Macerata, addì 17 maggio 1962

Il medico provinciale: BORROMEI

(3093)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1960, n. 396, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1959 nella provincia di Reggio Calabria;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 899 del 24 giugno 1961 di questo ufficio, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa, formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Geraci Libero . . . . punti 54,99
2. Scaramuzzino Giuseppe . . . . . » 52,13
3. Scibilia Demetrio . . . . . . » 50,93
4. La Vitola Francesco . . . . . » 50,69
5. Di Leo Salvatore . . . . . . » 48,49
6. Gregorio Giuseppe . . . . » 48,02
7. D'Aura Sebastiano . . . . » 46,57
8. Pantano Vittorio . . . . » 46 —
9. Garista Salvatore . . . . » 45,31
10. Valenti Stefano . . . . » 45,04
11. Billone Carmelo . . . . » 44,16
12. Lacava Antonino . . . . » 43,10
13. Montesanti Francesco . . . . . . » 42,99
14. Panebianco Ettore . . . . » 42,73
15. Scordamaglia Gioacchino . . . . . » 42,03
16. Riccobene Elio . . . . » 38,99
17. Musitano Michele . . . . » 37,93
18. Cauti Pietro . . . . » 37,72
19. Sansò Roberto . . . . » 35,65

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Ministero della sanità - Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 29 aprile 1962

Il veterinario provinciale: VACCARO

(3006)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 64 dell'11 gennaio 1962 e n. 306 del 15 febbraio 1962, con i quali è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il successivo decreto n. 870 del 30 aprile 1962, concernente l'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i verbali relativi alle operazioni di concorso svolte dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 401 del 3 marzo 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, relativa all'istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Ciarlariello Francesco . . . punti 55,18 su 100
2. Pezza Franco . . . . . . » 51,30 »
3. Marotta Pietro . . . . . . » 50,11 »
4. Bologna Luigi . . . . . . » 49,45 »
5. Giordano Goffredo . . . . . » 48,67 »
6. Colucci Stefano . . . . . . » 48,23 »
7. Lo Conte Francesco . . . . . » 47,01 »
8. Limone Luigi . . . . . . » 45,62 »
9. Lancia Vincenzo . . . . . . » 45,50 »
10. Cetta Giuseppe . . . . . . » 42,22 »
11. Ponticiello Francesco . . . . . » 42,02 »
12. Morone Vittorino . . . . . » 40,98 »
13. Pucci Giorgio Maria . . . . . » 40,78 »
14. Pirrò Francesco . . . . . . » 40,22 »
15. Papa Aldo . . . . » 39,42 »
16. Coronato Antonio . . . . . » 37,43 »
17. De Nisco Pasquale . . . . . » 36,43 »
18. Lastoria Lino . . . . . . » 35,03 »
19. D'Apice Elio . . . . . . » 35,00 »
20. Mancusi Luciano . . . . . . » 35,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 14 maggio 1962

Il veterinario provinciale: PEZZA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 64 dell'11 gennaio 1962 e n. 306 del 15 febbraio 1962, con i quali è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento;

Viste le istanze dei candidati idonei con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso in narrativa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Ciarlariello Francesco: Guardia Sanframondi (consorzio);
2) Pezza Franco: Pietrelcina (consorzio);
3) Marotta Pietro: Amorosi (consorzio).
4) Bologna Luigi: Cusano Mutri (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 19 maggio 1962

Il veterinario provinciale: PEZZA

(3091)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.